



Comune di Cornaredo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DELCENTRO SPORTIVO COMUNALE "SANDRO PERTINI" PER LO SVOLGIMENTO DI FESTE E MANIFESTAZIONI

Art. 1 – Individuazione dell'area

Per l'esercizio delle manifestazioni temporanee di spettacolo o pubblico intrattenimento che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgersi nel centro abitato, è istituita apposita area idoneamente attrezzata presso il Centro Sportivo Comunale "Sandro Pertini" (la pista di pattinaggio non è compresa tra gli spazi disponibili).

L'area è concessa dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente a partiti, gruppi e associazioni di Cornaredo che dichiarino di utilizzare per intero i proventi delle feste per il finanziamento esclusivo della loro attività. Qualora ciò non crei impedimento alla realizzazione delle feste di iniziativa locale, l'area può essere concessa anche a iniziative con finalità commerciali, realizzate da operatori con sede nel territorio di Cornaredo o, in subordine, in altra località.

La concessione dell'Area è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, sicurezza, sanità e prevenzione incendi.

Art. 2 – Calendario e durata delle manifestazioni

Il calendario delle manifestazioni inizierà, indicativamente, dalla metà di maggio e si concluderà entro la prima settimana di agosto, con l'eventuale aggiunta di un ulteriore periodo all'inizio di settembre se le richieste lo rendessero necessario. Il mese di agosto, nonché gli altri periodi dell'anno esclusi dal calendario ordinario delle feste di cui al precedente capoverso, rimarranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale che ne valuterà di volta in volta l'eventuale utilizzo.

Per essere inseriti nel calendario, si dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune le richieste di utilizzo dell'area entro il 31 Gennaio dell'anno in cui si intende svolgere la manifestazione, indirizzandole al Sindaco del Comune di Cornaredo; le domande pervenute dopo tale data potranno essere accolte, ma saranno vincolate al calendario già fissato.

L'Amministrazione Comunale, sentiti gli organizzatori delle manifestazioni, fissa il calendario annuale attribuendo a ciascun soggetto un periodo che consenta il montaggio delle strutture, lo svolgimento delle manifestazioni e infine il ripristino dei luoghi. La durata massima delle singole manifestazioni non potrà essere superiore a 11 giorni, esclusi quelli necessari per l'installazione e lo smontaggio delle strutture.

Tutti i soggetti interessati all'organizzazione delle feste potranno presentare, in merito all'assegnazione dei singoli periodi di utilizzo dell'area, una proposta di calendario da adottarsi all'unanimità. L'Amministrazione Comunale potrà apportare modifiche a tale calendario solo in base a valutazioni di tipo organizzativo o di superiore interesse pubblico, in ogni caso da comunicare in forma scritta e motivata.

Nell'eventualità in cui non si giunga a una definizione condivisa del calendario, per assegnare i periodi di utilizzo dell'area si procederà con sorteggio, da effettuare alla presenza degli interessati. In caso di sorteggio, i periodi centrali del calendario saranno riservati a partiti, gruppi e associazioni di Cornaredo, mentre i periodi iniziali e finali saranno sorteggiati tra le iniziative con finalità commerciali.

Art. 3 – Rinuncia

L'assegnatario che dovesse rinunciare al periodo accordato dopo il completamento del calendario di assegnazione, sarà tenuto al pagamento degli oneri delle strutture e di ogni eventuale altra spesa, di modo che nessun onere aggiuntivo ne debba derivare agli altri assegnatari.

Eventuali periodi rimasti liberi per rinuncia degli assegnatari, a discrezione dell'Amministrazione Comunale potranno essere assegnati ad altri richiedenti.

Art. 4 – Ammissione di nuove manifestazioni o manifestazioni straordinarie

Le proposte di manifestazioni nuove o straordinarie verranno esaminate dall'Amministrazione Comunale, che ne valuterà l'ammissibilità in base a considerazioni di tipo esclusivamente organizzativo. In caso di mancata ammissione, le motivazioni della decisione saranno comunicate in forma scritta al soggetto proponente.

Associazioni, gruppi e partiti di Cornaredo che dichiarino di utilizzare per intero i proventi delle feste per il finanziamento esclusivo della loro attività hanno diritto di priorità sulle manifestazioni con finalità commerciali, anche quando queste ultime siano già state incluse nel calendario dell'anno precedente. In tutti gli altri casi, viene garantita la priorità alle manifestazioni già incluse nel calendario dell'anno precedente rispetto alle proposte di nuove manifestazioni o manifestazioni straordinarie.

In caso di ammissione di nuove manifestazioni, per il primo anno queste verranno collocate nel primo o nell'ultimo periodo di utilizzo disponibile, fermo restando il diritto di precedenza per associazioni, gruppi e partiti di Cornaredo. A partire dal secondo anno, gli organizzatori di tali manifestazioni parteciperanno alla definizione del calendario con gli altri organizzatori o all'eventuale sorteggio nel caso in cui non sia presentata una proposta di calendario adottata all'unanimità o tale proposta sia rigettata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può comunque riservarsi, prima dell'assegnazione, un periodo a propria discrezione, per svolgere manifestazioni di propria organizzazione o con il proprio patrocinio.

Art. 5 – Domanda e documentazione

Una volta assegnato il periodo in cui svolgere la manifestazione, ciascun organizzatore dovrà:

- indicare un proprio referente presso l'Amministrazione Comunale;
- presentare domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Congiuntamente dovrà essere presentata una dichiarazione nella quale il richiedente:

- individua le strutture che si vogliono utilizzare all'interno dell'area attrezzata (vedi planimetria strutture allegata alla pratica per la C.P.V.), indicando l'utilizzo specifico di ognuna di esse. L'individuazione e la destinazione sono sottoposte al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale;
- attesta che il nulla-osta della S.I.A.E. per manifestazioni musicali sarà esibito presso il SUAP prima dell'inizio della manifestazione;
- elenca le persone che per tutta la durata della manifestazione assumono la responsabilità di sorvegliarne il buon andamento, al fine di segnalare alle Forze dell'ordine problemi di ordine pubblico, atti di vandalismo, inosservanza dei divieti previsti in loco e indicati da apposita segnaletica.

L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.

Gli organizzatori delle manifestazioni, singolarmente o in forma associata, dovranno stipulare idonea polizza RC per il periodo di utilizzo dell'area loro assegnato. Copia della polizza verrà depositata presso il SUAP.

Gli organizzatori dovranno inoltre impegnarsi nella custodia dell'area feste per le giornate di propria competenza. Sarà infine loro responsabilità lo svuotamento quotidiano dei cestini e la raccolta dei rifiuti nell'area feste e nel viale d'accesso per tutto il tratto limitrofo all'area stessa, in un'ottica di collaborazione con le altre realtà presenti al Centro Sportivo.

Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni proprie e delle prese d'atto avverrà di volta in volta all'inizio di ogni manifestazione, a cura del SUAP, il quale informerà gli organizzatori, in dettaglio, sulle vigenti norme per le manifestazioni e le somministrazioni di alimenti e bevande. Le manifestazioni di pubblico spettacolo verranno autorizzate nel rispetto delle normative vigenti.

Per l'intero periodo delle manifestazioni viene rilasciata un'unica Autorizzazione Sanitaria per tutte le strutture utilizzate in comune da ogni associazione. Questa verrà conservata presso il SUAP, che provvederà a chiederne la convalida nell'eventualità che intercorra un lasso di tempo più ampio del consueto tra la fine e l'inizio di due manifestazioni.

Art. 7 – Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo

Nella fase istruttoria sarà compito del SUAP richiedere o predisporre ai sensi della normativa vigente, il controllo dei requisiti di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo ai sensi del vigente T.U.L.P.S.

Art. 8 – Consegna e restituzione dell'area

La consegna dell'area agli organizzatori di ciascuna manifestazione avverrà alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale, che dovrà redigere apposito verbale. La riconsegna dell'area dopo il suo utilizzo avverrà alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale, che redigerà altro verbale di riconsegna, nel quale dovranno essere evidenziate le eventuali inosservanze dalle parti che ne terranno copia. Nel medesimo verbale saranno indicati i dati di

consumo relativi alle utenze di acqua, gas ed energia elettrica, al fine del successivo addebito delle somme corrispondenti al soggetto organizzatore della manifestazione.

Art. 9 – Sub concessione dell'area

Durante lo svolgimento di ogni singola manifestazione, i responsabili possono decidere di accettare all'interno dell'area destinata allo svolgimento della festa titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio in area pubblica (in numero massimo di cinque) e titolari di licenze dello spettacolo viaggiante (in numero massimo di due e con diversa attrazione), permettendogli di vendere i loro prodotti o esercitare i loro spettacoli.

I titolari di dette autorizzazioni devono far domanda ai responsabili delle manifestazioni, che daranno per iscritto il loro nulla-osta che dovrà essere prodotto al SUAP.

L'effettiva autorizzazione alla vendita o all'installazione della giostra è subordinata alla verifica da parte del SUAP del possesso dei requisiti previsti per legge, che avverrà mediante l'esibizione da parte degli interessati alla subconcessione delle autorizzazioni o licenze che abilitano all'esercizio delle rispettive attività.

Durante le manifestazioni di cui sopra l'area antistante il campo sportivo comunale è interdetta ad altri titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica.

Art. 10 – Oneri concessione utilizzo area feste

Il canone d'affitto dell'area e delle eventuali strutture di proprietà comunale per le manifestazioni popolari verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con atto separato, precedente alla definizione del calendario, e tempestivamente comunicato agli organizzatori. Tale canone sarà dovuto in misura pari al 50% da parte di partiti, gruppi e associazioni di Cornaredo. I proventi del canone d'affitto saranno destinati dall'Amministrazione comunale alla manutenzione dell'area feste.

Il canone di affitto, unitamente alle spese relative alle utenze, dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce l'organizzazione della festa, previa comunicazione del conteggio delle somme da riconoscere all'ente inoltrata dall'Ufficio Sport agli organizzatori delle manifestazioni.

Sarà inoltre dovuto, da parte degli utilizzatori, a titolo di rimborso spese per energia elettrica, acqua, gas e smaltimento rifiuti, l'importo secondo i consumi. Ad essi compete inoltre la pulizia giornaliera dell'area e la raccolta differenziata.

Le spese generali di pulizia finale e le eventuali spese di smaltimento oli esausti verranno ripartite tra le associazioni e versate direttamente alla società incaricata.

Art. 11 – Disinfestazione e derattizzazione dell'area

L'Amministrazione Comunale in tempo utile per l'inizio dell'utilizzazione dell'area e quando necessario provvede a disinfestare l'area dalle zanzare e a derattizzarla. Gli oneri di derattizzazione dell'area feste sono a carico degli assegnatari.

Art. 12 – Obblighi e divieti

Nell'ambito di un impegno di autoregolamentazione da parte degli organizzatori delle feste, nel rispetto della quiete pubblica durante le manifestazioni l'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora dovrà cessare entro le ore 23.30. Il venerdì, i giorni pre-festivi e festivi, l'uso di strumenti musicali e di diffusione sonora dovrà cessare entro le ore 24.00.

Relativamente al limite massimo di emissioni sonore, gli organizzatori si atterrano a quanto previsto dalle normative vigenti. In caso di inottemperanza la Polizia Locale adotterà i relativi provvedimenti sanzionatori. Gli organizzatori e i fornitori potranno accedere nell'area con autoveicoli unicamente per il carico e scarico di materiali, trattenendosi all'interno dell'area per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.

Gli organizzatori sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dell'area e delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse e a quant'altro di proprietà del Comune.

Gli organizzatori sono responsabili di eventuali danni subiti dai presenti alla manifestazione, compresi quelli eventualmente provocati dal pubblico, per responsabilità imputabili alla gestione della manifestazione. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo. Gli organizzatori sono inoltre responsabili di ogni danno, da chiunque prodotto, alle strutture.

Art. 13 – Sanzioni e revoche

A carico dei trasgressori delle norme dell'articolo precedente saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per le infrazioni commesse dagli organizzatori, oltre alle sanzioni suddette, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- revocare immediatamente l'autorizzazione;
- non ammetterli all'eventuale accordo o sorteggio per l'anno successivo, assegnando loro d'imperio il periodo di calendario.

Sono inoltre condizioni di revoca della concessione:

- l'uso dell'area difforme rispetto alle finalità dichiarate dal richiedente;
- l'inosservanza delle norme del Regolamento a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;
- la morosità del pagamento delle somme dovute;
- motivi di pubblico interesse;
- indisponibilità dell'area o delle strutture per causa di forza maggiore, per esecuzione di opere di manutenzione o innovative o modificative dell'area.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in materia.